



# CITTÀ DI TREIA

(Provincia di Macerata)

## COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 15 del 06-02-2020

**Oggetto: MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE DELLE ENTRATE.**

L'anno **duemilaventi**, il giorno **sei** del mese di **febbraio** alle ore 19:00, nella Residenza municipale, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio comunale in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica di Prima convocazione.

Risultano:

CONSIGLIERI		Pres./Ass.	CONSIGLIERI		Pres./Ass.
BUSCHITTARI DAVID		P	MEDEI LUDOVICA		P
MASSEI DONATO		P	SAVI ALESSIA		P
MORETTI LUANA		P	SAMPAOLO VITTORIO		P
SILEONI TOMMASO		P	MOZZONI ANDREA		P
VIRGILI SABRINA		P	CASTELLANI EDI		P
PALOMBARI MARTINA		P	GAGLIARDINI GIANLUCA		A
Assegnati n. 13		In carica n. 12	Presenti n. 11	Assenti n. 1	

Partecipa, con funzioni esecutive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (articolo 97, comma 4a, del D.Lgs. n. 267/2000) il Segretario Comunale **Dott.ssa FABIOLA CAPRARI**.

Il Vicesindaco, **Dott. DAVID BUSCHITTARI**, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata all'ordine del giorno.

Vengono designati in qualità di scrutatori i Consiglieri:  
PALOMBARI MARTINA  
SAVI ALESSIA  
CASTELLANI EDI

Documento istruttorio del Funzionario responsabile del II Settore "Contabilità – Tributi – Economato – Servizi Cimiteriali", Dott. Luca Squadroni:

PREMESSO che con delibera di Consiglio comunale n. 5 del 22/02/2016 è stato approvato il Regolamento Comunale delle Entrate, che, nell'ambito della potestà regolamentare di cui all'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 15 dicembre 1997, disciplina le modalità di gestione delle entrate comunali;

CONSIDERATO che risulta necessario aggiornare alcuni articoli del suddetto regolamento, in particolare in tema di dilazione di pagamento e di compensazione, al fine di modificare o introdurre alcune disposizioni che consentano un maggiore margine di flessibilità, permettendo di andare incontro alle esigenze di quei contribuenti che, pur in condizioni di difficoltà, manifestino l'intenzione di regolarizzare la propria posizione debitoria, mantenendo allo stesso tempo invariata la tutela dei diritti dell'Ente;

VISTO che:

- l'art.1 commi 796-802 della L. n. 160 del 27 dicembre 2019 (c.d. Legge Finanziaria 2020) ha definito i criteri da seguire in materia di rateizzazione, in assenza di apposita disciplina regolamentare;
- il recepimento di tali disposizioni non è obbligatorio, in quanto il Comune di Treia ha già disciplinato la materia nell'art.13 del citato Regolamento Comunale delle Entrate;
- in ogni caso si ritiene opportuno modificare l'attuale previsione regolamentare, che potrebbe essere migliorata assumendo alcuni principi suggeriti dalla Legge 160/2019, quali in particolare:
  - differenziare il periodo di rateizzazione concedibile in considerazione dell'entità del debito da coprire;
  - introdurre la possibilità di prorogare la dilazione, qualora necessario in conseguenza di sopravvenuti e documentati motivi;
  - prevedere che la decadenza dal diritto di dilazione avvenga dopo l'omesso pagamento di almeno due rate (e non una soltanto), e solo dopo il mancato riscontro ad un espresso sollecito inviato dall'Ente;

VISTO, inoltre, che:

- l'art.16 del citato Regolamento delle Entrate Comunali disciplina per sommi capi l'istituto della compensazione;
- il testo attualmente vigente:
  - esclude l'applicabilità dell'istituto ai casi in cui sia già stata avviata la riscossione coattiva;
  - non indica i limiti e la procedura da seguire, a tutela del contribuente, nei casi in cui sia necessario addivenire alla compensazione d'ufficio;

RILEVATO che l'integrazione del Regolamento delle Entrate con le disposizioni di cui sopra corrisponde a principi di correttezza e trasparenza nei rapporti con i contribuenti, garantendo maggiore flessibilità nell'applicazione delle norme sulla riscossione, e consentendo di andare incontro ai cittadini che si trovino in situazione di difficoltà, salvaguardando al tempo stesso i diritti dell'Ente;

PREMESSO quanto sopra;

VISTA la normativa del D.Lgs. 267/2000;

SI PROPONE

- di MODIFICARE l'articolo 13 del vigente Regolamento delle Entrate Comunali, approvato con delibera di Consiglio comunale n. 5 del 22/02/2016, con il testo che segue:

**“ART. 13 DILAZIONE DI PAGAMENTO**

**1.** Su richiesta dell'interessato, che versi in condizioni di temporanea e obiettiva difficoltà, può essere concessa la rateizzazione del pagamento degli importi dovuti.

**2.** La rateizzazione può essere concessa nel rispetto dei seguenti criteri, avuto riguardo alle capacità economiche del richiedente e all'entità del debito complessivo:

- fino a € 300,00: fino a quattro rate mensili;
- da € 300,01 a € 3.000,00: fino a dodici rate mensili;
- da € 3.000,01 a € 6.000,00: fino a ventiquattro rate mensili;
- oltre € 6.000,01: fino a trentasei rate mensili.

**3.** Il funzionario responsabile dell'entrata, previo accertamento dei presupposti per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, entro 30 giorni dalla ricezione dell'istanza emette un proprio motivato provvedimento con cui concede il beneficio della rateizzazione ovvero respinge l'istanza. Nel provvedimento di accoglimento è indicato il numero di rate in cui si autorizza il pagamento, le relative scadenze per ciascuna rata, l'ammontare degli interessi calcolati ai sensi dell'articolo 15. Nel provvedimento di rigetto, devono essere indicate le motivazioni che hanno determinato il mancato accoglimento.

**4.** In caso di comprovato peggioramento della situazione economica del debitore, la dilazione concessa può essere prorogata, dietro richiesta, una sola volta, per un periodo ulteriore non superiore alla metà di quello in precedenza concesso, a condizione che non sia intervenuta la decadenza di cui al successivo comma 6.

**5.** Qualora il credito sia superiore a € 25.000,00, il beneficio della rateizzazione è concesso dietro prestazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria ovvero rilasciata dai consorzi di garanzia collettiva dei fidi (Confidi) iscritti negli elenchi previsti dagli articoli 106 e 107 del D.Lgs. n. 385/1993, per tutto il periodo della rateizzazione, aumentato di sei mesi.

**6.** Nel caso di mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, nell'arco di sei mesi, l'ufficio titolare dell'entrata invia un espresso sollecito. Qualora, entro i termini indicati, il debitore non abbia regolarizzato la propria posizione, decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione. Il debito non può più essere rateizzato e l'intero importo dovuto e non ancora versato è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.”

- di MODIFICARE l'articolo 16 del vigente Regolamento delle Entrate Comunali, approvato con delibera di Consiglio comunale n. 5 del 22/02/2016, con il testo che segue:

## “ART. 16 COMPENSAZIONE

**1.** È ammessa la compensazione tra debiti e crediti relativi a entrate comunali, sia tributarie che extra-tributarie, purché si tratti di somme certe, liquide ed esigibili, secondo le modalità e i limiti stabiliti negli articoli seguenti.

**2.** La compensazione può essere richiesta dal contribuente, entro i termini di versamento dei singoli tributi, o dei provvedimenti di accertamento o irrogazione delle sanzioni ed in alternativa alla richiesta di rimborso, precisando che intende portare in detrazione dall'importo dovuto:

1. eventuali somme a credito relative al medesimo tributo, siano esse riferite al medesimo anno o ad anni d'imposta precedenti;
2. eventuali somme a credito relative ad altri tributi comunali, siano esse riferite al medesimo anno o ad anni d'imposta precedenti;
3. eventuali somme a credito relative a entrate comunali di natura non tributaria.

**3.** La richiesta di cui al comma 2 deve contenere, oltre alle generalità del contribuente, l'indicazione dell'anno di imposta, la tipologia dei tributi o altre entrate da compensare, l'attestazione che si tratti di somme certe, liquide ed esigibili; le modalità di calcolo, la data dell'avvenuto versamento e l'entità dell'importo che si vuole compensare.

**4.** Il responsabile del Servizio Finanziario verifica la correttezza della compensazione richiesta dal contribuente, con particolare riguardo alla corrispondenza degli importi a credito e a debito dallo stesso dichiarati. Qualora riscontri delle difformità tra tali dati e le risultanze presenti nelle proprie banche dati, invia apposita comunicazione al contribuente, precisando le motivazioni per cui la compensazione non può essere ammessa, in tutto od in parte, ed invitando ad eventuale integrazione dei dati forniti. In caso contrario, con proprio provvedimento, valuta l'accoglimento della richiesta, avuto riguardo alla economicità dell'operazione ed alle probabilità di riscossione spontanea dei crediti, nell'interesse dell'Ente.

**5.** La compensazione può inoltre essere avviata d'ufficio, avuto riguardo alle eventuali difficoltà che potrebbero insorgere per l'Ente nella riscossione, qualora il contribuente per il quale sia stato definitivamente accertato un credito per entrate tributarie o extra-tributarie, risulti debitore nei confronti del Comune previa quantificazione con avvisi di accertamento definitivi.

**6.** In tal caso il responsabile del Servizio Finanziario trasmette formalmente al contribuente un invito a regolarizzare il versamento delle somme dovute, eventualmente anche richiedendo una rateizzazione ai sensi dell'articolo 13 del presente regolamento, o in alternativa a procedere alla compensazione, informandolo che la liquidazione dell'importo spettante a credito sarà sospesa fino alla definitiva regolarizzazione della posizione debitoria. Nel caso in cui sia stata richiesta una rateizzazione, anche a soggetti diversi dal Comune che svolgono per suo conto attività di riscossione, la liquidazione del credito avverrà dopo l'avvenuto pagamento dell'ultima rata richiesta.

**7.** In assenza di risposta o di motivate osservazioni e decorsi trenta giorni dalla notifica del primo avviso (art. 6 del presente regolamento), il responsabile del Servizio Finanziario trasmette formalmente al contribuente un secondo invito a regolarizzare il versamento delle somme informandolo che trascorsi trenta giorni dalla notifica dell'avviso provvederà ad operare la compensazione d'ufficio.

**8.** Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori delle somme a debito, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi, ovvero può esserne chiesto il rimborso/la liquidazione.”

Il Funzionario Responsabile II Settore  
F.to Dott. Luca Squadroni

## IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il documento istruttorio del Funzionario responsabile del II Settore "Contabilità – Tributi – Economato – Servizi Cimiteriali", Dott. Luca Squadroni;

RITENUTO dover procedere alla sua approvazione;

UDITI gli interventi dei consiglieri, riportati integralmente in calce al presente atto;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO l'articolo 42 del TUEL di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni in ordine alla competenza del Consiglio comunale;

ACQUISITO il parere favorevole del Funzionario responsabile del II Settore "Contabilità – Tributi – Economato - Servizi Cimiteriali", in ordine alla regolarità tecnica, espresso sulla proposta della presente deliberazione ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, come riportato e inserito in calce all'atto;

DATO ATTO che sulla proposta è stato acquisito il parere favorevole del Funzionario responsabile del Servizio Finanziario ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, in quanto la stessa comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, come riportato e inserito in calce all'atto;

ACQUISITO il parere favorevole del Segretario comunale in ordine alla conformità dell'azione amministrativa esplicitata con la presente deliberazione all'ordinamento giuridico, ai sensi dell'articolo 97, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni;

CON VOTI favorevoli n. 11, contrari n. 0, espressi in forma palese dai n. 11 consiglieri presenti e votanti;

### DELIBERA

1. di CONSIDERARE la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di MODIFICARE l'articolo 13 del vigente Regolamento delle Entrate Comunali, approvato con delibera di Consiglio comunale n. 5 del 22/02/2016, con il testo che segue:

#### “ART. 13 DILAZIONE DI PAGAMENTO

**1.** Su richiesta dell'interessato, che versi in condizioni di temporanea e obiettiva difficoltà, può essere concessa la rateizzazione del pagamento degli importi dovuti.

**2.** La rateizzazione può essere concessa nel rispetto dei seguenti criteri, avuto riguardo alle capacità economiche del richiedente e all'entità del debito complessivo:

- fino a € 300,00: fino a quattro rate mensili;
- da € 300,01 a € 3.000,00: fino a dodici rate mensili;

- da € 3.000,01 a € 6.000,00: fino a ventiquattro rate mensili;
- oltre € 6.000,01: fino a trentasei rate mensili.

**3.** Il funzionario responsabile dell'entrata, previo accertamento dei presupposti per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, entro 30 giorni dalla ricezione dell'istanza emette un proprio motivato provvedimento con cui concede il beneficio della rateizzazione ovvero respinge l'istanza. Nel provvedimento di accoglimento è indicato il numero di rate in cui si autorizza il pagamento, le relative scadenze per ciascuna rata, l'ammontare degli interessi calcolati ai sensi dell'articolo 15. Nel provvedimento di rigetto, devono essere indicate le motivazioni che hanno determinato il mancato accoglimento.

**4.** In caso di comprovato peggioramento della situazione economica del debitore, la dilazione concessa può essere prorogata, dietro richiesta, una sola volta, per un periodo ulteriore non superiore alla metà di quello in precedenza concesso, a condizione che non sia intervenuta la decadenza di cui al successivo comma 6.

**5.** Qualora il credito sia superiore a € 25.000,00, il beneficio della rateizzazione è concesso dietro prestazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria ovvero rilasciata dai consorzi di garanzia collettiva dei fidi (Confidi) iscritti negli elenchi previsti dagli articoli 106 e 107 del D.Lgs. n. 385/1993, per tutto il periodo della rateizzazione, aumentato di sei mesi.

**6.** Nel caso di mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, nell'arco di sei mesi, l'ufficio titolare dell'entrata invia un espresso sollecito. Qualora, entro i termini indicati, il debitore non abbia regolarizzato la propria posizione, decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione. Il debito non può più essere rateizzato e l'intero importo dovuto e non ancora versato è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.”

3. di MODIFICARE l'articolo 16 del vigente Regolamento delle Entrate Comunali, approvato con delibera di Consiglio comunale n. 5 del 22/02/2016, con il testo che segue:

“ART. 16 COMPENSAZIONE

**1.** È ammessa la compensazione tra debiti e crediti relativi a entrate comunali, sia tributarie che extra-tributarie, purché si tratti di somme certe, liquide ed esigibili, secondo le modalità e i limiti stabiliti negli articoli seguenti.

**2.** La compensazione può essere richiesta dal contribuente, entro i termini di versamento dei singoli tributi, o dei provvedimenti di accertamento o irrogazione delle sanzioni ed in alternativa alla richiesta di rimborso, precisando che intende portare in detrazione dall'importo dovuto:

1. eventuali somme a credito relative al medesimo tributo, siano esse riferite al medesimo anno o ad anni d'imposta precedenti;
2. eventuali somme a credito relative ad altri tributi comunali, siano esse riferite al medesimo anno o ad anni d'imposta precedenti;

3. eventuali somme a credito relative a entrate comunali di natura non tributaria.

**3.** La richiesta di cui al comma 2 deve contenere, oltre alle generalità del contribuente, l'indicazione dell'anno di imposta, la tipologia dei tributi o altre entrate da compensare, l'attestazione che si tratti di somme certe, liquide ed esigibili; le modalità di calcolo, la data dell'avvenuto versamento e l'entità dell'importo che si vuole compensare.

4. Il responsabile del Servizio Finanziario verifica la correttezza della compensazione richiesta dal contribuente, con particolare riguardo alla corrispondenza degli importi a credito e a debito dallo stesso dichiarati. Qualora riscontri delle difformità tra tali dati e le risultanze presenti nelle proprie banche dati, invia apposita comunicazione al contribuente, precisando le motivazioni per cui la compensazione non può essere ammessa, in tutto od in parte, ed invitando ad eventuale integrazione dei dati forniti. In caso contrario, con proprio provvedimento, valuta l'accoglimento della richiesta, avuto riguardo alla economicità dell'operazione ed alle probabilità di riscossione spontanea dei crediti, nell'interesse dell'Ente.

**5.** La compensazione può inoltre essere avviata d'ufficio, avuto riguardo alle eventuali difficoltà che potrebbero insorgere per l'Ente nella riscossione, qualora il contribuente per il quale sia stato definitivamente accertato un credito per entrate tributarie o extra-tributarie, risulti debitore nei confronti del Comune previa quantificazione con avvisi di accertamento definitivi.

**6.** In tal caso il responsabile del Servizio Finanziario trasmette formalmente al contribuente un invito a regolarizzare il versamento delle somme dovute, eventualmente anche richiedendo una rateizzazione ai sensi dell'articolo 13 del presente regolamento, o in alternativa a procedere alla compensazione, informandolo che la liquidazione dell'importo spettante a credito sarà sospesa fino alla definitiva regolarizzazione della posizione debitoria. Nel caso in cui sia stata richiesta una rateizzazione, anche a soggetti diversi dal Comune che svolgono per suo conto attività di riscossione, la liquidazione del credito avverrà dopo l'avvenuto pagamento dell'ultima rata richiesta.

**7.** In assenza di risposta o di motivate osservazioni e decorsi trenta giorni dalla notifica del primo avviso (art. 6 del presente regolamento), il responsabile del Servizio Finanziario trasmette formalmente al contribuente un secondo invito a regolarizzare il versamento delle somme informandolo che trascorsi trenta giorni dalla notifica dell'avviso provvederà ad operare la compensazione d'ufficio.

**8.** Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori delle somme a debito, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi, ovvero può esserne chiesto il rimborso/la liquidazione.”

4. di DARE ATTO che le modifiche al presente regolamento, ai sensi dell'articolo 9 dello Statuto comunale, entreranno in vigore il giorno successivo all'ultimo di

pubblicazione, all'Albo Pretorio, della relativa deliberazione di approvazione, con efficacia dal 01/01/2020.-

\* \* \* \* \*

La seduta consiliare termina alle ore 21:34.

## VERBALE DELLA DISCUSSIONE

VICESINDACO: “Chiudiamo con l’ultimo punto all’ordine del giorno. Il n. 16: modifica regolamento comunale delle entrate. Passo la parola all’assessore al bilancio Ludovica Medei”.

MEDEI: “In merito alla modifica del regolamento comunale delle entrate: questo regolamento è in vigore dal 2016, abbiamo considerato di effettuare queste modifiche in merito alle dilazioni delle compensazioni, proprio al fine di venire incontro, e quindi da essere maggiormente flessibili, e andare incontro quindi alle esigenze dei contribuenti che manifestano l’intenzione di mettersi in regola, ma si trovano in condizione di effettiva difficoltà. Per cui è stato, sono stati variati gli art. 13 e 16 appunto, l’uno, il primo riguardante la dilazione dei pagamenti e il secondo le compensazioni.

In merito al primo, sono stati differenziati i periodi di rateazioni, sulla base dell’entità del debito. Sono state introdotte le possibilità di proroga della dilazione per sopravvenuti e documentati motivi, per non più della, per un periodo non maggiore alla metà della dilazione già concessa, ed è stata prevista la decadenza del diritto di dilazione dopo l’omesso pagamento di almeno due rate, non soltanto una com’era prima, e solo il mancato riscontro ad un espresso sollecito inviato dall’ente.

E... per quanto riguarda invece l’articolo in merito alla compensazione, è stato rimodificato e ampliato in dettaglio, più nel dettaglio rispetto a quanto era disciplinato precedentemente, quindi si è inserita in maniera più dettagliata la procedura per la compensazione d’ufficio. Sostanzialmente sono queste le modifiche più ingenti”.

VICESINDACO: “Grazie! È aperto il dibattito sul punto. Non essendoci interventi, pongo in votazione la proposta di delibera di consiglio sulle modifiche al regolamento comunale delle entrate: consiglieri favorevoli: 11, consiglieri contrari: 0, consiglieri astenuti: 0. Termina qui il Consiglio comunale. Grazie. Buona serata a tutti!”.-

\* \* \* \* \*

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Vicesindaco  
F.to Dott. DAVID BUSCHITTARI

Il Segretario Comunale  
F.to Dott.ssa FABIOLA CAPRARI

---

**PARERI DI CUI AGLI ARTT. 49, C. 1, E 147-BIS, C. 1, D.LGS. N. 267/2000**

In merito alla REGOLARITA' TECNICA esprime, per quanto di competenza, parere Favorevole

Treia, 04-02-2020

Il Responsabile del Servizio  
F.to Dott. LUCA SQUADRONI

In merito alla REGOLARITA' CONTABILE esprime, per quanto di competenza, parere: Favorevole

Treia, 04-02-2020

Il Responsabile di Ragioneria  
F.to Dott. LUCA SQUADRONI

**Controllo sulla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti (ai sensi art. 97, comma 2 D.Lgs. 267/2000)**

Per quanto concerne il PARERE DI CONFORMITA' giuridico-amministrativa esprime parere: Favorevole

Treia, 04-02-2020

Il Segretario Comunale  
F.to Dott.ssa FABIOLA CAPRARI

---

Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi: dal 11-03-2020 al 26-03-2020 (articolo 32, comma 1, della legge 18/06/2009, n. 69).

Treia, 11-03-2020

Il Responsabile della Pubblicazione  
F.to Dott.ssa LILIANA PALMIERI

---

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Treia, 11-03-2020

Il Segretario Comunale  
Dott.ssa FABIOLA CAPRARI

---

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno \_\_\_\_\_:

- in quanto dichiarata immediatamente eseguibile (articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000);
- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (articolo 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000);
- decorsi 15 giorni dalla pubblicazione ai sensi art. 9 dello statuto (regolamenti comunali).

Treia, \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale  
F.to Dott.ssa FABIOLA CAPRARI

---

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Treia, \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale  
Dott.ssa FABIOLA CAPRARI

---